

pubblicata in data 19 settembre 2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2026
dalla Consiglieria dr.ssa Irene Ambrosi:

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Genova con sentenza n. 2798/2021, accertata la responsabilità della convenuta [REDACTED] s.p.a. per il noto e tragico naufragio della nave [REDACTED] verificatosi nel gennaio del 2012 in corrispondenza degli scogli de "[REDACTED] in prossimità [REDACTED] [REDACTED] condannò la convenuta a risarcire all'attore [REDACTED] [REDACTED] la somma complessiva di euro 77.000, di cui Euro 15.800 a titolo di danno biologico per le invalidità sofferte così come accertate dal CTU, euro 65.000 per danno esistenziale ed euro 1.200 per danno patrimoniale, oltre che al rimborso delle spese per complessivi euro 15.692, oltre accessori; respinse, viceversa le domande svolte dall'attore nei confronti di [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.p.a., con condanna alle spese.

2. [REDACTED] s.p.a. ha proposto appello, chiedendo la riforma in merito al *quantum* risarcitorio liquidato; nel costituirsi, [REDACTED] [REDACTED] ha chiesto il rigetto del gravame principale e, a sua volta, ha proposto gravame incidentale con condanna da estendersi alle società [REDACTED] e [REDACTED] con incremento dell'importo risarcitorio già liquidato; contemporaneamente ha proposto nei confronti delle parti appellate un atto di gravame autonomo. Tutti gli appellati si sono costituiti ed hanno chiesto il rigetto dell'appello.

La Corte d'appello di Genova, riuniti i giudizi, con una prima sentenza non definitiva n. 1245/2023, ha confermato il rigetto della domanda di [REDACTED] [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] e ha rimesso la causa sul ruolo per il resto; con la sentenza n. 1130/2024 qui impugnata, ha accolto il gravame e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha rideterminato in euro 32.865 oltre accessori di cui alla sentenza di primo grado, l'importo che [REDACTED] è tenuta a versare ad [REDACTED] [REDACTED] ha rideterminato le spese di lite



del giudizio di primo grado come da dispositivo; ha confermato nel resto la sentenza impugnata; ha compensato le spese di lite del giudizio di appello in misura pari a un sesto; ha condannato [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese di lite del giudizio di appello; ha posto le spese di CTU di appello a carico di [REDACTED]

3. [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo; ha resistito con controricorso [REDACTED] Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositato rispettiva memoria.

Ragioni della decisione

1. Il ricorrente denuncia con l'unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., *"violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. nonché dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della illogicità/arbitrarietà della statuizione e della disparità di trattamento"* e ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 l' *"omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla quantificazione dei risarcimenti operata dai giudici penali"*.

1.1. In particolare, il ricorrente assume che la Corte d'appello avrebbe fatto malgoverno del potere di liquidazione equitativa in violazione degli artt. 2056 e 1226 c.c., sostenendo che il potere di liquidazione del danno, nella specie, avrebbe potuto esplicarsi soltanto in aumento, ferme restando le liquidazioni fissate dai giudici penali; contesta inoltre la sentenza laddove non ha riconosciuto la personalizzazione relativamente al "danno morale puro".

1.2. Il motivo di ricorso si rivela fondato nei termini di seguito illustrati.

1.2.1. Ai fini della decisione, è opportuno trascrivere i punti salienti della sentenza impugnata, che, ritenendo parzialmente fondato il secondo motivo di appello proposto da [REDACTED] ha ridotto il *quantum* del risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in prime cure, effettivamente violando le denunciate norme, con una motivazione intrinsecamente illogica.



Per un verso, la Corte genovese ha ritenuto che, in considerazione della tragica vicenda del naufragio di cui è causa, fosse «Del tutto verosimile, quindi, che l'attore» avesse «vissuto quei momenti con la paura "che la sua vita potesse concludersi in quel momento e, anche più che la sua vita, quella di sua moglie lì con lui. Al tempo stesso ha immaginato di non rivedere più i suoi figli, i suoi nipoti e tutto ciò che l'esistenza gli aveva sino a quel momento donato"» (pag. 13 della sentenza impugnata), aggiungendo che gli stati d'animo quali «l'ansia, la paura e la disperazione» possono costituire un danno giuridicamente rilevante come statuito dalla Suprema Corte (richiama, sul punto, Cass. n. 7513/2018 e Cass. n. 33276/2023), deducendone che «la sofferenza emotiva cagionata dal reato è risarcibile, anche se non immediatamente derivante da un peggioramento della salute, a condizione che essa sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno *in re ipsa* (*ex plurimis*, Cass. 33276/23)», concludendo in proposito per la sussistenza di tali condizioni nella fattispecie, «dal momento che il patema d'animo patito dall'attore era fondato su fatti oggettivi e doveva aver raggiunto punte di notevole intensità, negli attimi concitati del naufragio» (pag. 14 della sentenza impugnata).

Per l'altro verso e con riferimento al *quantum* risarcitorio, la stessa Corte ligure, dapprima, ha dato conto di non accedere alla soluzione dell'appellante ■■■■■ ■■■■■ che aveva richiamato sentenze di legittimità relative a casi di lavoratori dipendenti imbarcati sulla nave e coinvolti nel naufragio, in quanto nel «passare da una fiancata all'altra per poter raggiungere la scialuppa di salvataggio ed alla preoccupazione per la propria sorte si aggiunse quella per la coniuge (nei momenti in cui la perse di vista)» ■■■■■. ■■■■■. «non era preparato ad affrontare una simile situazione ed a differenza dei lavoratori dipendenti, non aveva



ricevuto alcuno specifico addestramento in merito alle modalità di comportamento da tenere in simili occasioni» (*ibidem*).

Ha poi escluso che la sofferenza emotiva patita dal ████████ nella specie, fosse dipesa dalla violazione del diritto alla salute, bensì dalla messa in pericolo del diritto alla incolumità personale e che «proprio perché danno non conseguente alla messa in pericolo della salute» andasse liquidato «al di fuori di qualunque relazione di proporzionalità con l'entità dell'invalidità riportata dalla vittima (nella specie del 5%)» asserendo sul punto che «tale voce di danno non è compresa nel risarcimento del danno non patrimoniale liquidato sulla base delle Tabelle di Milano».

Ha poi aggiunto, testualmente: «Qui, però, si deve risarcire (oltre alle sofferenze morali conseguenti dalla lesione della salute) una sofferenza emotiva diversa (e precedente sul piano temporale): non quella conseguente al vedersi non più in grado di svolgere determinate attività, proprio a causa del peggioramento della propria salute, bensì la paura, il terrore, l'angoscia vissuta nel momento del naufragio» (sentenza impugnata, pag. 16).

Ha concluso quindi che «la liquidazione non potrà che essere equitativa» e che «Al fine di evitare una sorta di anarchia equitativa, è, allora possibile prendere a modello ancora una volta le tabelle di Milano, ma ricorrendo ad una diversa voce da quella indicata dal Tribunale», trattandosi di liquidare «il danno da angoscia per la paura di morire. Le tabelle di Milano prevedono la liquidazione del danno derivante dalla "percezione della morte imminente" (c.d. danno terminale), cui è assimilabile, quanto meno analogicamente, lo straordinario sconvolgimento emotivo patito dal sig. ████████».

Pertanto il giudice d'appello ha modificato l'importo del *quantum* risarcitorio dovuto in «euro 35.247,00» e poi ridotto ulteriormente a euro 15.000 sulla base di quattro circostanze: 1) che le tabelle considerano tale importo come destinato a ristorare anche le conseguenze biologiche



patite dalla vittima; 2) che esse presuppongono la consapevolezza della morte come esito finale (tragico epilogo, che solo grazie alla propria intraprendenza il ██████ ha evitato); 3) che la paura di morire del ██████ si è manifestata all'incirca nelle 3 ore passate sulla nave e poi sulla scialuppa, prima di approdare ██████ 4) che al timore per la propria incolumità si è aggiunto quello per la coniuge, persa di vista in occasione dell'attraversamento al buio del salone (pag. 18 della sentenza impugnata).

1.2.2. Effettivamente, la sopra trascritta motivazione con particolare riferimento alla liquidazione equitativa del danno, pur se questa può essere inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, può essere sindacata in sede di legittimità: ciò appunto sotto il profilo del vizio della motivazione, ma solo se - come *ictu oculi* avvenuto nella specie - difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (v. Cass. Sez. 3, 26/1/2010 n. 1529; Cass. Sez. 3, 19/10/2015 n. 21087; Cass. Sez. 3, 25/5/2017 n. 13153).

In particolare, non è comprensibile l'*iter* argomentativo seguito in ordine alla riduzione del *quantum* liquidatorio, che in prime cure era stato parametrato sulla ipotesi di invalidità permanente al 100 per cento e ridotto in considerazione delle circostanze del caso concreto ad euro 65.000. Come sopra trascritto, difatti, la Corte d'appello, pur enunciando la finalità di evitare il pericolo della «anarchia equitativa», torna ad scegliere la soluzione dalle tabelle milanesi (che aveva poco prima ritenuto non ricomprendessero la voce di danno in esame) ed equipara in via analogica il tipo di danno subito, denominato «angoscia per la paura di morire», a quello «da percezione di morte imminente», commisurandolo nella misura di «3 giorni», sulla base delle tabelle nell'importo di euro 35.247, per poi ridurlo ad euro 15.000; ciò in base



ad un elenco di circostanze oggettive considerate come parametri riduttivi, in modo assertorio e intrinsecamente illogico, non percependosi, in particolare, la ragione dell'aver ricompreso al loro interno quella relativa al «timore per la propria incolumità, a cui si era aggiunto quello per la coniuge, persa di vista in occasione dell'attraversamento al buio del salone», ovvero ciò che, semmai, sarebbe stata idonea a giustificare un aumento del *quantum* e non certo, al contrario, la drastica riduzione effettuata.

Pertanto, nel compiere la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, la Corte d'appello si è posta al di fuori del fondamento e dei limiti di cui all'art. 1226 c.c., così da rendere impossibile il controllo dell'*iter* logico seguito in ordine alla riduzione del *quantum*.

2. Il ricorso, in conclusione, va accolto, la sentenza impugnata va cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova, che in diversa composizione, procederà al rinnovato scrutinio attenendosi ai principi sopra ricordati e provvederà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Per questi motivi

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Chiara Graziosi

